



Sent. n. 576/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Pasquale Fava	Consigliere rel.
Dott. Saverio Galasso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80329**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di Maria Spiniello,
nata a Nocera Inferiore (SA) il 24.04.1968 e residente
in Nocera Superiore (SA) alla via Pecorari

n. 375 (C.F.: SPNMRA68D64F9120, non costituita

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i
documenti del giudizio;

Udito nella pubblica udienza del 17 settembre 2024
il Consigliere relatore;

Udito, nella medesima udienza, il Vice Procuratore
generale Chiara Imposimato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura Regionale

Con atto di citazione del 2 aprile 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio la Sig.ra Maria Spiniello per sentirla condannare al pagamento di € 34.608,99 in favore del Ministero dell'istruzione e del merito o del singolo istituto scolastico interessato dalla vicenda.

Da una complessiva indagine, avente anche risvolti penali, è emerso che la Spiniello, a partire dal 20 settembre 2017 e fino al 30 giugno 2019, abbia fatto valere titoli falsi per ottenere incarichi di insegnamento di sostegno.

Per tale ragione, non essendo la prestazione utile per l'amministrazione, né essendo applicabile l'art. 2126 c.c. (l'assenza dei requisiti culturali e professionali in violazione delle norme imperative che governano le pubbliche selezioni determina una nullità che non consente di stabilizzare la prestazione ricevuta dal lavoratore, risolvendosi, peraltro, tale attività in un manifesto disservizio per l'utenza in condizioni di debolezza - Cass., lav., 15450/2014; C. conti, I app. 527/2017 e 303/2020; sez. II app. 568/2018), ha concluso per la condanna del convenuto al pagamento del danno patrimoniale diretto arrecato all'Amministrazione a

fronte dell'indebita percezione delle retribuzioni.

2. La contumacia della convenuta.

La convenuta, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione (il 16 aprile 2024 a mani del marito), non si è costituita.

3. L'udienza pubblica

Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la Procura regionale ha insistito per l'accoglimento integrale dell'atto di citazione richiamando recenti precedenti favorevoli (sez. giur. Sicilia n. 134/2024 e Veneto n. 27/2024). La causa, essendo matura, è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione è fondata nei limiti di seguito indicati (art. 2-97 Cost.; art. 1 legge 20/1994).

Deve preliminarmente osservarsi che il processo contabile è autonomo da quello penale dovendo giungere alla propria conclusione in tempi ragionevoli e che il materiale documentale acquisito attraverso istruttorie preprocessuali o processuali può essere liberamente valutato dal Giudice contabile.

Dalla documentazione versata in atti è emerso che la convenuta ha ottenuto gli incarichi di insegnamento di sostegno in quanto utilmente collocata in

graduatoria in virtù di certificazioni false rilasciate da un ente fondazionale, ottenendo in tal modo una retribuzione pari a complessivi € 34.608,99. Le funzioni e i compiti dell'insegnante di sostegno perseguono il risultato di realizzare la c.d. "scuola inclusiva" a tutela degli interessi dei bambini in situazioni di disagio psico-fisico e delle relative famiglie, nonché della scuola e della classe specifica come pure della collettività in generale. Per "includere" tali persone fragili bisognose di assistenza è necessario possedere requisiti particolari e seguire corsi specialistici proprio perché l'insegnante di sostegno deve confrontarsi per la scuola, gli altri insegnanti, la famiglia del disabile nonché quelle degli alunni della classe specifica. Per svolgerle non è sufficiente possedere competenze tecniche relative alle materie di insegnamento, ma è necessario essere in grado di assolvere all'assistenza del disabile, sviluppando, ad esempio, progetti personalizzati per la persona e per la classe e pianificando un progetto didattico specifico, completo e lungimirante, in modo da stimolare nella persona assistita un senso di fiducia e autonomia, nonché conforto emotivo e psicologico, elementi chiave per l'integrazione.

In definitiva, il possesso di requisiti specifici, non posseduti dalla convenuta, per lo svolgimento della peculiare attività di insegnamento in questione, è fondamentale per svolgere questi compiti di assistenza.

Inoltre, le regole sui concorsi pubblici e la formazione delle graduatorie sono preordinate alla salvaguardia di svariati interessi pubblici: quello della collettività ad ottenere la prestazione del servizio da parte di operatori qualificati, quello della P.A. di avvalersi di dipendenti dotati dei requisiti previsti, quello dei partecipanti alla procedura alla par condicio. Nel caso specifico assume prevalenza l'interesse della persona bisognosa di assistenza, della famiglia di questi nonché delle famiglie degli alunni della classe del disabile, soggetti che hanno interesse alla prestazione qualificata dell'insegnante di sostegno.

1.1. Ritiene, comunque il Collegio, in applicazione del combinato disposto degli art. 1 legge 20/1994 e 1226 c.c., di riconoscere comunque dei vantaggi conseguiti dalla vicenda all'amministrazione danneggiata. Infatti, la convenuta era dotata di un titolo di base che, anche se non specialistico, era comunque utile per l'esercizio della professione che

deve ritenersi sia stato ragionevolmente utilizzato a vantaggio degli studenti, in assenza di una prova contraria da parte del requirente. Perciò ritiene equo limitare la condanna della convenuta al pagamento in favore del Ministero dell'istruzione e merito della somma di € 17.000,00 (somma comprensiva anche di rivalutazione monetaria ed interessi legali - tecniche liquidative utilizzate per i debiti di valore quale è l'illecito contabile).

2. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

3. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna Maria Spiniello al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, di € 17.000,00.

Condanna la convenuta Maria Spiniello al pagamento degli interessi di cui all'art. 1282 c.c. dalla

pubblicazione della presente decisione fino
all'effettivo soddisfo

Condanna la convenuta al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate nell'importo di €_341,68 (trecentoquarantuno/68).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
settembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 19 dicembre 2024

Il Dirigente

Sebastiano Alvis
f.to digitalme

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa
decisione, si liquidano in € 341,68 (trecentoquarantuno/68).

Il Dirigente
Sebastiano Alvis Rota
f.to digitalmente